

POLIZZA DI ASSICURAZIONE FINE ART



COMUNE DI TRIESTE
PIAZZA DELL'UNITA' D'ITALIA N. 4
34121 TRIESTE

Partita Iva 00210240321

CIG

Durata del contratto

dalle ore	24,00 del	31.08.2023
alle ore	24,00 del	31.08.2026

Con scadenze dei periodi di assicurazione
successivi al primo, fissati

Alle ore 24:00 di ogni	31.08
------------------------	-------

Sommario

SCHEDA UBICAZIONI E BENI ASSICURATI	4
DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE	6
CALCOLO DEL PREMIO.....	6
PREMESSA.....	7
SEZIONE 1 DEFINIZIONI.....	7
Art. 1 – Definizioni	7
SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE.....	8
Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede.....	8
Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori	9
Art. 3 – Durata del contratto	9
Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione premio	10
Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all’aggiudicazione del contratto.....	10
Art. 6 – Revisione dei prezzi.....	11
Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall’assicurazione.....	11
Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell’assicurazione	12
Art. 9 - Forma delle comunicazioni.....	12
Art. 10 – Oneri fiscali	12
Art. 11– Foro competente	12
Art. 12 - Rinvio alle norme di legge	12
Art. 13 - Interpretazione del contratto.....	12
Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società	12
Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza	13
Art. 16 – Estensione territoriale	13
Art. 17 – Obbligo di fornire i dati sull’andamento del rischio	13
Art. 18 – Clausola Broker	13
Art. 19 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.	14
Art. 20 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)	14
Art. 21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause).....	14
SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE	15
Art. 1 - Oggetto dell’assicurazione.....	15
Art. 2 – Beni assicurati	15
Art. 3 – Beni di Terzi.....	16
Art. 4 - Rischi esclusi	17
Art. 5 – Obblighi dell’Assicurato	19
Art. 6 - Delimitazione garanzia Furto e Rapina	19

Art. 7 - Rottura accidentale di beni fragili.....	20
Art. 8 - Coppie, servizi, serie, parures, collezioni.....	20
Art. 9 - Garanzia Terremoto e Maremoto.....	20
Art. 10 - Garanzia Inondazioni e alluvioni.....	20
Art. 11 - Garanzia Scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo	21
Art. 12 - Estensione Dolo e colpa grave.....	21
Art. 13 - Garanzia Variazioni climatiche.....	21
Art. 14- Garanzia Tarme e parassiti in genere	21
Art. 15 - Garanzia Ricorniciatura.....	21
Art. 16 - Movimentazioni all'interno delle sedi del Contraente	21
Art. 17 - Onorari periti	21
Art. 18 - Trasporto delle Opere assicurate	21
Art. 19 – Rischio guerra.....	23
Art. 20 - Esistenza e gestione dei sistemi di sicurezza	24
Art. 21 –Beni acquisiti/alienati durante il periodo di copertura.....	24
Art. 22– Rinuncia alla rivalsa.....	24
Art. 23 - Esclusione specifica per opere all'aperto	25
SEZIONE 4 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI	25
Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro	25
Art. 2 – Spese per interventi conservativi	25
Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno	26
Art. 4 – Mandato dei periti	26
Art. 5 – Operazioni peritali	26
Art. 6 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – deprezzamento	26
Art. 7 – Assicurazione parziale.....	27
Art. 8 – Limite massimo dell'indennizzo.....	27
Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo.....	27
Art. 10 – Recuperi	27
Art. 11 – Reintegro automatico del Massimale	28
Art. 12 - Valuta estera.....	28
Art. 13 – Anticipo indennizzi.....	28
Art. 14 - Indennizzo supplementare	28
Clausole vessatorie	29

SCHEDA UBICAZIONI E BENI ASSICURATI

Premesso che il patrimonio stimato dei beni artistici ammonta a € 275.000.000,00

[OPZIONE BASE]

Si assicura a Primo Rischio Assoluto per € **40.000.000,00**= per evento ed anno assicurativo con il limite per ciascun opera di € 5.000.000,00

[OPZIONE MIGLIORATIVA N.1]

Si assicura a Primo Rischio Assoluto per € **50.000.000,00**= per evento ed anno assicurativo con il limite per ciascun opera di € 5.000.000,00

Le opere d'arte, beni bibliografici, archivistici e museografici (enti di seguito convenzionalmente denominati Opere), ex artt.10 e 101 di cui al vigente "Codice dei beni culturali e del paesaggio", D. Lgs. 22/01/2004, n. 42 e ss.mm.ii., inclusi gli arredi dei musei e tutto quanto in genere di pertinenza delle biblioteche e degli archivi del Comune di Trieste con i seguenti sottolimiti per evento e località:

NUMERO UBICAZIONE	UBICAZIONE	SOTTOLIMITI A PRA PER UBICAZIONE	SISTEMI DI CHIUSURA E SICUREZZA
1	CIVICO MUSEO REVOLTELLA Galleria d'arte moderna Via Diaz, 27 Trieste	€ 40.000.000,00 oppure € 50.000.000 se accettata variante migliorativa n. 1	FACILITY REPORT
2	CIVICO MUSEO SARTORIO Largo Papa Giovanni XXIII, 1 Trieste	€ 40.000.000,00 oppure € 50.000.000 se accettata variante migliorativa n. 1	FACILITY REPORT
3	CIVICO MUSEO TEATRALE "Carlo Schmidl" Via Rossini, 4 Trieste	€ 25.000.000,00	FACILITY REPORT
4	CIVICI MUSEI DI STORIA ED ARTE – FOTOTECA, ARCHIVI, BIBLIOTECA Via Rossini, 4 Trieste	€ 10.000.000,00	FACILITY REPORT
5	CIVICO MUSEO D'ANTICHITA' "J.J. WINCKELMANN", ORTO LAPIDARIO, E LAPIDARIO TERGESTINO AL BASTIONE LALIO DEL CASTELLO DI SAN GIUSTO Piazza della Cattedrale, 1 e 3 Trieste	€ 14.000.000,00	FACILITY REPORT
6	CIVICO MUSEO DI GUERRA PER LA PACE "DIEGO DE HENRIQUEZ" ARCHIVI STORIA PATRIA Via Cumano n. 22 e 24 Trieste	€ 7.000.000,00	FACILITY REPORT

7	CIVICO MUSEO MORPURGO E CIVICO MUSEO DI STORIA PATRIA Via M.R. Imbriani, 5 Trieste	€ 4.000.000,00	FACILITY REPORT
8	CIVICO MUSEO DEL RISORGIMENTO E SACRARIO DI OBERDAN Via XXIV Maggio n. 4 Trieste	€ 400.000,00	FACILITY REPORT
9	CIVICO MUSEO DI ARTE ORIENTALE Via San Sebastiano, 1 Trieste	€ 1.000.000,00	FACILITY REPORT
10	CIVICO DELLA RISIERA DI SAN SABBA – Monumento Nazionale Via Palatucci, 5 Trieste	€ 200.000,00	FACILITY REPORT
11	CIVICO MUSEO DEL CASTELLO DI SAN GIUSTO – ARMERIA – BASTIONE FIORITO Piazzale della Cattedrale, 3 Trieste	€ 3.000.000,00	FACILITY REPORT
12	CIVICO MUSEO DELLA CIVILTA' ISTRIANA FIUMANA E DALMATA Via Torino n. 13 – Trieste magazzino 26 in Porto Vecchio	€ 1.000.000,00	FACILITY REPORT
13	CIVICO MUSEO DEL MARE NELLA SEDE DI MAGAZZINO 26 DI PORTO VECCHIO Trieste	€ 8.000.000,00	FACILITY REPORT
14	CIVICO MUSEO DEL MARE – DEPOSITO Via Campo Marzio n. 5 Trieste	€ 50.000,00	FACILITY REPORT
15	CIVICO MUSEO DI STORIA NATURALE Via Tomiz 4 Trieste	€ 25.000.000,00	FACILITY REPORT
16	BIBLIOTECA CIVICA Via Madonna del Mare n. 13 – Trieste	€ 25.000.000,00	DESCRIZIONE SISTEMI CHIUSURA/SICUREZZA
17	PALAZZO BISERINI Piazza Hortis - Trieste	€ 13.000.000,00	DESCRIZIONE SISTEMI CHIUSURA/SICUREZZA
18	SEDE QUESTURA DI TRIESTE Via Matteo Demenego e Pierluigi Rotta, 2 –Trieste	€ 50.000,00	DESCRIZIONE SISTEMI CHIUSURA/SICUREZZA
19	SOTTOSTAZIONE ELETTRICA DEL PORTO VECCHIO Viale Miramare n. 24/4 Trieste	€ 4.000.000,00	DESCRIZIONE SISTEMI CHIUSURA/SICUREZZA

SALE ESPOSITIVE PER MOSTRE TEMPORANEE

UBICAZIONI	SOTTOLIMITI PER MOSTRE TEMPORANEE		MISURE DI CHIUSURA E SICUREZZA
n. 3 sale dedicate c/o Magazzino 26, Porto Vecchio	Fino a € 1.000.000,00 di opere già assicurate nelle ubicazioni di polizza per mostre, esposizioni organizzate dal Comune	Fino a € 50.000,00 di opere di terzi per mostre, esposizioni organizzate dal Comune	FACILITY REPORT
Sala Umberto Veruda Piazza Piccola 2	Fino a € 1.000.000,00 di opere già assicurate nelle ubicazioni di polizza per mostre, esposizioni organizzate dal Comune	Fino a € 50.000,00 di opere di terzi per mostre, esposizioni organizzate dal Comune	FACILITY REPORT
Sala Comunale d'Arte Piazza Unità 4	Fino a € 1.000.000,00 di opere già assicurate nelle ubicazioni di polizza per mostre, esposizioni organizzate dal Comune	Fino a € 50.000,00 di opere di terzi per mostre, esposizioni organizzate dal Comune	FACILITY REPORT
Sala Selva Palazzo Gopceovich Via Rossini 4.	Fino a € 1.000.000,00 di opere già assicurate nelle ubicazioni di polizza per mostre, esposizioni organizzate dal Comune	Fino a € 50.000,00 di opere di terzi per mostre, esposizioni organizzate dal Comune	FACILITY REPORT

DICHIARAZIONE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dichiara che i beni assicurati con la presente polizza sono di interesse storico-artistico e rientrano nei disposti di cui al punto 6 dell'art. 48 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio ai sensi dell'art. 10 della legge 6 luglio 2002 n. 137, pertanto sono esenti da imposte ai sensi di legge n. 53 del 28/02/1983.

CALCOLO DEL PREMIO

SOMME ASSICURATE	TASSO	PREMIO
€ 40.000.000 a P.R.A. (OPPURE € 50.000.000,00 se accettata variante migliorativa n. 1)		€
TOTALE		€

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	€	.=
Imposte	€	esente . =
TOTALE	€	.=

PREMESSA

Rimane convenuto che si intendono operanti solo le presenti norme dattiloscritte. La firma apposta dal Contraente su modelli a stampa forniti dalla Società Assicuratrice vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le Società partecipanti alla Coassicurazione (eventuale).

SEZIONE 1 DEFINIZIONI

Art. 1 – Definizioni

Alle seguenti denominazioni le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato:

Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dalla Assicurazione.
Assicurazione	Il contratto di assicurazione
Beni assicurati	oggetti d'arte o di particolare riconosciuto valore artistico e/o storico e/o scientifico, di proprietà del Contraente o di proprietà di Terzi ma nella disponibilità del Contraente a qualunque titolo. A titolo esemplificativo e non limitativo rientrano, tra i beni assicurati: <input type="checkbox"/> disegni, dipinti, quadri, tele, acqueforti, fotografie; <input type="checkbox"/> bronzi, avori, marmi, gessi, calchi, cere; <input type="checkbox"/> libri rari, manoscritti, miniature, biblioteche e collezioni librerie in genere; <input type="checkbox"/> tessuti pregiati, costumi, cuoi, tappeti pregiati, tappezzerie pregiate, arazzi; <input type="checkbox"/> porcellane e ceramiche, oggetti di vetro decorati e non; <input type="checkbox"/> monete, gioielli, numismatica storica ed antica; <input type="checkbox"/> strumenti musicali e relative custodie; <input type="checkbox"/> mobili; <input type="checkbox"/> armi, armature, stendardi e vessilli; <input type="checkbox"/> reperti archeologici, fossili, minerali, scheletri, campioni geologici, animali <input type="checkbox"/> collezioni preistoriche ed etnografiche; collezioni botaniche; collezioni zoologiche, entomologiche e malacologiche; collezioni paleontologiche e geologiche; <input type="checkbox"/> modelli; plastici o riproduzioni di particolare e riconosciuto valore scientifico o artistico; <input type="checkbox"/> prototipi; attrezzature da laboratorio, pezzi unici od originali.
Broker	RTI Willis Italia S.p.a. - Verspieren Italia Spa quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società
Contraente	Il soggetto che stipula l'assicurazione: "Comune di Trieste"
Custodia di strumenti musicali	il contenitore appositamente predisposto per il trasporto degli stessi o per riporli.
Danni conseguenziali	I danni alle cose assicurate non provocati direttamente dall'evento assicurato ma subiti in conseguenza dello stesso
Danni diretti	I danni materiali che le cose assicurate subiscono per effetto di un evento per il quale è prestata l'assicurazione

Danni indiretti	Sospensione di attività o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate
Deprezzamento	la diminuzione di valore commerciale subita dall'oggetto, dopo il restauro effettuato con l'accordo della Società, rispetto a quello che aveva immediatamente prima del sinistro.
Enti all'aperto	Opere e oggetti d'arte che, per loro naturale destinazione, adempiono all'uso per cui sono stati progettati all'aperto
Facility Report	Documento tecnico che descrive le caratteristiche di una sede espositiva e/o di deposito in cui sono esposte le condizioni espositive e/o di deposito e le installazioni di sicurezza (sistemi antincendio, antintrusione, valori termoclimatici, ecc.)
Franchigia	La parte di danno espressa in valore fisso che, per ciascun sinistro, resta a carico dell'Assicurato.
Incombustibilità	si considerano incombustibili sostanze e prodotti che, alla temperatura di 750°C, non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica; il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno;
Massimale per sinistro o limite di indennizzo	La massima esposizione della Società per ogni sinistro.
Polizza	Il documento che prova l'assicurazione.
Premio	La somma dovuta dal Contraente alla Società.
Primo Rischio Assoluto	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.
Rischio	La probabilità che si verifichi il sinistro.
Scoperto	La parte di danno indennizzabile, espressa in percentuale, che per ciascun sinistro resta a carico dell'Assicurato.
Società	l'impresa di Assicurazione
Stima accettata	il valore commerciale attribuito all'oggetto di comune accordo fra le Parti;
Ubicazioni	Tutte le costruzioni di proprietà del Contraente o di Terzi contenenti le opere assicurate
Valore commerciale /prezzo di mercato	il prezzo corrente dell'oggetto o quello che potrebbe essergli attribuito nel mercato dell'arte o dell'antiquariato;
Valore dichiarato	il valore indicato dal Contraente o dall'Assicurato, restando a carico di questi la prova del reale valore commerciale dell'oggetto colpito da sinistro;
Valore intero	La forma assicurativa che copre quanto assicurato sino a concorrenza della somma assicurata, senza applicazione della regola proporzionale di cui all'art. 1907 C.C.

SEZIONE 2- NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

Art.1 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio – Buona fede

Le dichiarazioni inesatte e reticenti del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli art. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Si conviene tuttavia che l'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza aggravante del rischio, come le incomplete ed inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione della polizza e durante il corso della medesima, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva.

Il Contraente e l'Assicurato sono esentati da qualsiasi obbligo di dichiarare se esistono in contiguità dei beni assicurati, cose o condizioni capaci di aggravare il rischio, di dichiarare la presenza, l'utilizzo o il deposito di sostanze infiammabili e merci speciali, nonché di dichiarare l'esecuzione di nuove costruzioni, demolizioni, modificazioni, trasformazioni, ampliamenti, aggiunte, manutenzioni, e manutenzione straordinaria.

Il Contraente deve comunicare alla Società ogni aggravamento del rischio, così come previsto dal successivo Art. 5 "Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto".

Art. 2 – Assicurazioni presso diversi Assicuratori

Si conviene tra le parti che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio anch'esse operanti a primo rischio. In tal caso, per quanto coperto con la presente polizza, ma non coperto dalle altre, la Società risponde per l'intero danno e fino alla concorrenza del massimale previsto dalla presente polizza. Nei casi in cui la copertura sia operante per entrambe le polizze, la Società risponde nella misura risultante dall'applicazione dell'art. 1910 C.C..

In deroga a quanto disposto dal primo e secondo comma dell'art. 1910 c.c., il Contraente e gli Assicurati sono comunque esonerati dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio, fermo restando che, in caso di sinistro, il Contraente e gli Assicurati devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri.

Art. 3 – Durata del contratto

Il contratto ha decorrenza dalle ore 24.00 del 31.08.2023 e scadenza ore 24.00 del 31.08.2026 senza tacito rinnovo, ma potrà essere rinnovato, su espressa richiesta del Contraente, per una durata pari a quella iniziale appalto, previa adozione di apposito atto.

[OPZIONE BASE]

L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso con preavviso non inferiore a 6 mesi rispetto alla scadenza contrattuale.

Nel caso in cui la Società, entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per l'attivazione dell'opzione di rinnovo confermi per iscritto la propria accettazione, la polizza si intenderà rinnovata per il periodo concordato senza possibilità, per le Parti di esercitare, per la scadenza annuale immediatamente successiva, la facoltà di recesso di cui al penultimo capoverso del presente articolo.

Il premio annuale relativo al rinnovo dovrà essere corrisposto nei termini di cui all'art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

In caso di mancato riscontro da parte della Società nei termini indicati, così come nel caso di espressa non accettazione dell'esercizio dell'opzione di rinnovo, il contratto cesserà senza tacito rinnovo alla sua naturale scadenza, salva l'attivazione della proroga temporanea di cui al penultimo capoverso del presente articolo che dovrà essere concessa in qualsiasi caso di cessazione della polizza, compreso il mancato rinnovo del contratto. La proroga tecnica di cui all'art. 106, comma 11, del D.lgs 50/2016, della presente assicurazione è stabilita per un periodo massimo di 6 (sei) mesi.

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 2]

L'opzione di rinnovo dovrà essere esercitata dal Contraente tramite invio alla Società – anche per il tramite del Broker – di specifica comunicazione in tal senso e la Società si impegna sin da ora a rinnovare la copertura assicurativa alle condizioni in essere.

Seguito ricezione della richiesta di rinnovo, la Società provvederà ad emettere appendice a contrattualizzazione della nuova scadenza.

Il premio annuale di rinnovo dovrà essere corrisposto nei termini di cui all'art. 4 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.

Trattandosi di contratto di durata pluriennale alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata (o PEC) da inviarsi con preavviso non inferiore a sei mesi rispetto a ciascuna scadenza

anniversaria.

E' facoltà del Contraente, in caso di cessazione del contratto per qualsiasi motivo, compreso l'eventuale esercizio dell'opzione di recesso di una delle Parti, richiedere una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento od al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche il/i periodo/i richiesto/i, purché non eccedente/i, i 6 mesi decorrenti dalla scadenza del contratto.

Il Contraente in seguito a intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o accordi quadro resi disponibili da centrali di committenza (art. 1 c. 13 DL 95/2012 convertito in L. 135/2012 e ss.mm.e ii.) si riserva di recedere dal presente contratto qualora accerti condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dall'affidatario, nel caso in cui la Società non sia disposta ad una revisione del premio in conformità a dette iniziative. Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore a 15 giorni. In caso di recesso verranno pagate al fornitore le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle non ancora eseguite.

Art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione premio

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza ancorché la prima rata di premio venga versata entro 60 giorni dalla data di decorrenza della polizza.

La deroga dei termini di pagamento di cui al primo comma del presente articolo si applica anche ad ogni appendice a titolo oneroso emessa a variazione del contratto, compresa l'eventuale proroga di cui all'art. 3 "Durata del Contratto" della presente Sezione.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Il premio indicato in polizza è premio minimo comunque acquisito.

Il presente contratto non è soggetto a regolazione premio essendo il premio calcolato in forma flat per tutta la durata dell'Assicurazione.

I premi possono essere pagati alla Società Assicuratrice, anche per il tramite del Broker incaricato della gestione del contratto.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che l'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuate dal Contraente ai sensi del D.M.E.F. del 18 gennaio 2008 n. 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto.

Inoltre il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 del C.C. nei confronti della Società stessa.

Art. 5 - Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto

Per variazione del rischio si intende qualsiasi modifica che determini una diversa probabilità di verificarsi di un sinistro ovvero una variazione delle sue conseguenze, non previste o non prevedibili, al momento della stipula del contratto, tali che se il nuovo stato di cose fosse esistito e fosse stato conosciuto, la Società non avrebbe assunto il rischio o l'avrebbe assunto per un premio più elevato.

Qualsiasi elemento intervenuto successivamente all'aggiudicazione del contratto, che comporti una variazione del rischio deve essere comunicato per iscritto alla Società entro trenta giorni dall'intervenuta conoscenza.

In caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio con effetto dalla rata successiva dalla data di comunicazione del Contraente e/o dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'Art. 1897 del Codice Civile.

Le variazioni che devono essere comunicate riguardano circostanze di fatto interne all'organizzazione del Contraente in grado di determinare un aggravamento di rischio rilevante, pertanto il Contraente non è tenuto a comunicare variazioni del rischio derivanti da sopravvenienze normative ovvero da modifiche degli orientamenti giurisprudenziali.

Art. 6 – Revisione dei prezzi

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 29, comma 1, lettera a), del D.L. n. 4/2022, nonché dell'art. 106, comma 1 del D. lgs. 50/2016, a partire dal secondo anno ed a condizione che siano stati liquidati dalla Società stessa sinistri per un importo complessivo superiore del 10 (dieci) % rispetto al premio imponibile corrisposto (sinistri liquidati/premio imponibile \geq 110), i corrispettivi contrattuali potranno essere sottoposti a revisione previa documentata richiesta da parte dell'Aggiudicatario, da inviare alla Contraente mediante lettera raccomandata o pec. La parte richiedente dovrà comprovare le circostanze eccezionali sopravvenute e dimostrare l'ammontare dello scostamento di costi tra quelli previsti nel disegno di gara e quelli che la medesima deve accollarsi in conseguenza dell'aumento intervenuto.

L'adeguamento sarà operato sulla base di apposita istruttoria, e, se riconosciuto, si procederà all'integrazione del premio assicurativo.

Nel caso in cui l'adeguamento non fosse riconosciuto la Società avrà diritto di recedere dal contratto assicurativo come previsto all'art. 7 "Disciplina dei casi di recesso" punto 7.4.

Art. 7– Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione

7.1) Recesso per dichiarazioni inesatte o reticenze del Contraente

Le dichiarazioni inesatte e le reticenze del Contraente, relative a circostanze tali che la Società non avrebbe dato il suo consenso o non lo avrebbe dato alle medesime condizioni se avesse conosciuto il vero stato delle cose, consentono, qualora il Contraente abbia agito senza dolo o colpa grave, alla Società di recedere dal contratto stesso con un preavviso non inferiore a 180 giorni, mediante dichiarazione da inviare al Contraente entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha conosciuto l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza.

Nella fattispecie di cui al precedente comma, qualora si verifichi un sinistro prima che l'inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dalla Società, o prima che questa abbia dichiarato di recedere dal contratto, la Società è comunque tenuta, in deroga a quanto previsto dal comma 2 dell'art. 1893 c.c., al pagamento dell'indennizzo per l'intero.

7.2) Recesso per aggravamento del rischio

Al verificarsi delle ipotesi di variazione del rischio prevista all'Art. 5 "Variazioni del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione circa la variazione del rischio.

7.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE BASE]

Decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, dopo ogni sinistro e fino al sessantesimo giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno facoltà di recedere dal contratto con preavviso di 120 giorni da darsi con lettera raccomandata o PEC. Si precisa che il computo dei 120 giorni decorre dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

7.3) Recesso a seguito di sinistro [OPZIONE MIGLIORATIVA N. 3]

Tale condizione non si applica al presente contratto.

7.4) Recesso per mancato accordo ai sensi dell'art. 6 "Revisione dei prezzi"

Al verificarsi delle ipotesi di mancato accordo circa l'adeguamento del premio ai sensi dell' art. 6 "Revisione dei prezzi" la Società può recedere dal contratto di assicurazione con preavviso non inferiore a 180 giorni, da comunicarsi

al Contraente tramite Raccomandata o PEC entro, e non oltre, tre mesi dal giorno in cui la Società ha ricevuto comunicazione di mancata accettazione della revisione da parte del Contraente.

In tutti i casi di recesso si conviene quanto segue:

1. La Società, congiuntamente alla volontà espressa di recedere dal contratto dovrà fornire al Contraente tutti i dati di cui all'art. 17 "Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio" necessari per la redazione del bando di gara per l'affidamento del nuovo contratto assicurativo. Il recesso non produce effetto in caso di mancata produzione dei dati sopra richiamati.
2. La Società entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte;
3. In caso di recesso con durata del preavviso contrattuale eccedente la scadenza annuale di polizza, la Società rinuncerà ad incassare l'intera quietanza annuale ma emetterà appendice con indicazione del rateo dovuto per il periodo di copertura compreso nell'annualità successiva. Tale appendice dovrà essere pagata nei termini previsti dall'art. 4 "Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione/adeguamento premio".

Art. 8 – Prova del Contratto e modifiche dell'assicurazione

La Società è obbligata a rilasciare al Contraente la polizza di assicurazione e le relative appendici contrattuali. Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 9 - Forma delle comunicazioni

Tutte le comunicazioni alle quali il Contraente e la Società sono tenuti devono essere effettuate con mezzo idoneo a comprovare la data e il contenuto e devono essere indirizzate alla Società e al Contraente oppure al Broker al quale il Contraente ha conferito incarico per la gestione della polizza. A titolo esemplificativo le comunicazioni possono essere effettuate a mezzo posta elettronica certificata, posta elettronica semplice, raccomandata, corriere, fax ecc.

Art. 10 – Oneri fiscali

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al premio, agli indennizzi, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.

Art. 11– Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto è competente, esclusivamente, l'autorità giudiziaria del luogo della sede del Contraente.

In deroga alle prescrizioni ex lege 28/2010 e ss.mm.ii. Le parti individuano sin d'ora e si obbligano ad adire quale Organismo di mediazione competente, esclusivamente quello del luogo ove il Contraente ha sede legale.

Art. 12 - Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 13 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le Parti che, in caso di dubbio nell'interpretazione anche di una delle condizioni di polizza, si dovrà intendere che le stesse devono interpretarsi in senso conforme a quello in cui tali condizioni possano essere ritenute legittime e non contrarie a disposizione di legge; in ogni caso, verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole all'Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di polizza.

Art. 14 – Ispezioni e verifiche della Società

La Società ha sempre il diritto di ispezionare il rischio, visitando e verificando gli enti assicurati, potendo accedere, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, a beni mobili ed immobili, luoghi, libri e registri, documenti amministrativi, ogni altro documento probatorio, atti, contratti, ecc.. L'Assicurato ha l'obbligo di fornire tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni. Tutti gli oneri relativi a tali ispezioni sono posti per intero a carico della Società. Le ispezioni possono

essere effettuate da personale dipendente della Società ovvero da soggetti terzi da essa incaricati, in quest'ultimo caso previo benessere dell'Assicurato.

Art. 15 – Titolarità dei diritti nascenti della polizza

La presente polizza è stipulata dal Contraente, ai sensi dell'art. 1891 del C.C., nell'interesse e a favore degli Assicurati. Il **Comune di Trieste** pertanto assume la qualifica di Contraente, ovvero della persona giuridica che stipula l'Assicurazione con il consenso degli Assicurati ed adempie agli obblighi previsti dall'Assicurazione stessa, salvo quelli che, per loro natura, non possono che essere adempiuti dall'Assicurato medesimo.

Art. 16 – Estensione territoriale

L'Assicurazione vale per il mondo intero.

Art. 17 – Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, entro 60 giorni dal termine di ogni annualità assicurativa, 180 giorni prima della scadenza finale del contratto e in tutti i casi di recesso, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio (data sinistro, numero sinistro, descrizione sintetica) aggiornato a non oltre 30 giorni precedenti, dei sinistri denunciati così suddiviso:

- sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- sinistri senza seguito/respinti.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere, e ottenere dalla Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate, pertanto la Società, a semplice richiesta del Contraente/Broker incaricato, si impegna a fornire, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, la statistica sinistri aggiornata.

L'obbligo di fornire i dati relativi ai sinistri permane fino alla definizione dell'ultima posizione di sinistro aperta sul contratto, ancorché successiva alla scadenza naturale dello stesso.

In caso di mancato rispetto di quanto previsto al comma 1 del presente articolo, in assenza di adeguate motivazioni legate a causa di forza maggiore, la Società dovrà corrispondere al Contraente un importo pari a € 100,00 per ogni giorno solare di ritardo, fino ad un importo massimo di € 1.000,00.

Per gli adempimenti relativi alle informazioni da fornirsi successivamente alla data di scadenza del contratto, l'applicazione delle eventuali penali è garantita dalla cauzione definitiva che non potrà essere svincolata fino alla completa trasmissione delle informazioni di cui al comma 1.

Art. 18 – Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente Polizza alla ATI intercorrente tra le Società Willis Italia Spa (n. iscrizione RUI n. B000083306) e Verspieren Italia Spa (n. iscrizione RUI n. B000323054).

La Società riconosce che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del broker e tutti i rapporti inerenti la presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente e dell'Assicurato dal Broker medesimo. Ai sensi della legislazione vigente, la Società dichiara che il broker è autorizzato ad incassare i premi o le rate di premio, con effetto liberatorio nei confronti della Società stessa.

Pertanto, il pagamento del premio eseguito in buona fede dal Contraente al broker si considera come effettuato direttamente alla Società.

Nella formulazione del premio la Società ha tenuto conto anche del costo della provvigione per il servizio di brokeraggio assicurativo, attualmente previsto nella misura del 8% del premio imponibile.

Nell'eventualità la gestione del presente contratto sia affidata ad un corrispondente o Coverholder di Lloyd's Insurance Company, si prende e si dà atto che:

Ogni comunicazione effettuata al corrispondente si considererà come effettuata alla Società(Assicuratori);

Ogni comunicazione effettuata dal corrispondente si considererà come effettuata dalla Società (Assicuratori).

Ogni comunicazione effettuata al Broker incaricato dal corrispondente s'intenderà come fatta all'Assicurato;

Ogni comunicazione effettuata dal Broker incaricato al corrispondente si intenderà come effettuata dal Contraente/Assicurato stesso.

Art. 19 - Tracciabilità dei Flussi Finanziari ex Legge 136/2010 e s. m. e i.

La Società assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all'appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3.

Art. 20 – Coassicurazione e delega (valida solo in caso di coassicurazione)

L'assicurazione è ripartita per quote tra le Società indicate nel riparto del premio e ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione della rispettiva quota, quale risulta dal contratto. Tuttavia, a parziale deroga di quanto previsto dall'art. 1911 del C.C. ogni Società indicata nel riparto è obbligata solidalmente con le altre Società nei confronti del Contraente e dell'Assicurato per le obbligazioni assunte con la stipula dell'Assicurazione.

La Coassicuratrice Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate nel riparto alla gestione del contratto per loro conto. In particolare, tutte le comunicazioni inerenti al Contratto, ivi comprese quelle relative al recesso o alla disdetta ed alla gestione dei sinistri, si intendono fatte o ricevute dalla Coassicuratrice Delegataria in nome e per conto di tutte le Società coassicuratrici.

Le Società coassicuratrici riconoscono come validi ed efficaci anche nei propri confronti tutti gli atti di gestione compiuti dalla Delegataria per conto comune fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato nei confronti di ciascuna Società.

La sottoscritta Società Delegataria dichiara di aver ricevuto mandato dalle Coassicuratrici indicate negli atti suddetti (polizza e appendici) a firmarli anche in loro nome e per loro conto.

Pertanto la firma apposta dalla Società Delegataria sui Documenti di Assicurazione, li rende ad ogni effetto validi anche per le quote delle Coassicuratrici.

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 21 - Misure restrittive (Sanctions Limitations Exclusion Clause)

VERSIONE 1 - Le Parti riconoscono che l'Italia adotta o è parte di organizzazioni internazionali che adottano provvedimenti di embargo o sanzionatori a carico di stati esteri che possono imporre restrizioni alla libertà delle parti di assumere o dare esecuzione ad obbligazioni contrattuali.

La Società, in qualità di assicuratore e/o riassicuratore, non sarà pertanto tenuta a prestare copertura né sarà tenuta al pagamento di alcun indennizzo e/o risarcimento né a riconoscere alcun beneficio in virtù della presente polizza, qualora la prestazione di tale copertura, il pagamento di tale indennizzo e/o risarcimento, o il riconoscimento di tale beneficio esponga la Società a sanzioni, divieti o restrizioni imposti da risoluzioni delle Nazioni Unite o a sanzioni commerciali ed economiche previste da provvedimenti della Repubblica Italiana, dell'Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d'America.

VERSIONE 2 - Gli [Assicuratori] [Riassicuratori] non sono tenuti a fornire alcuna copertura o a disporre alcun risarcimento ai sensi del presente contratto, qualora ciò implichi qualsiasi tipo di violazione di legge o regolamento in materia di sanzioni internazionali, che esponga gli [Assicuratori] [Riassicuratori], la loro capogruppo o la loro controllante a qualsiasi violazione delle leggi e dei regolamenti in materia di sanzioni internazionali.

VERSIONE 3 - La Società dichiara e il Contraente prende atto che la Società non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Società a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.
La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

SEZIONE 3 CONDIZIONI PARTICOLARI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 - Oggetto dell'assicurazione

La Società, in corrispettivo del premio convenuto, si obbliga a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti, anche consequenziali, ai beni assicurati, anche se di proprietà di terzi ma nella disponibilità del Contraente/Assicurato, causati, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1900 e 1912 del C.C., da un qualunque evento non espressamente escluso, avvenuto durante il periodo di validità della polizza e nel rispetto delle condizioni tutte del presente contratto.

La Società risponde dei guasti e danni fatti per ordine delle Autorità nonché quelli fatti dall'Assicurato e/o dai dipendenti dello stesso e/o da terzi allo scopo di impedire e/o arrestare e/o ridurre l'evento dannoso anche se lo stesso non abbia interessato e/o minacciato direttamente e/o prossimamente i beni e/o partite oggetto della polizza stessa.

La Società rimborsa altresì, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, le spese effettivamente sostenuta dal Contraente/Assicurato per demolire e, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residui del sinistro (esclusi comunque quelli radioattivi disciplinati dal DPR n. 185/64 e successive modificazioni ed integrazioni), rimuovere, trasportare, tenere in deposito in locali adeguati e ricollocare (comprese le spese di montaggio e smontaggio) i beni non danneggiati a seguito di sinistro indennizzabile a termini di polizza, nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per lo svolgimento dell'attività del Contraente.

La presente garanzia opera a P.R.A. fino a concorrenza dell'importo di € 200.000,00 per sinistro /periodo di assicurazione.

L'assicurazione è prestata con i limiti di indennizzo, le franchigie e/o gli scoperti ove previsti in Polizza.

Art. 2 – Beni assicurati

Sono assicurati gli oggetti d'arte indicati nella "Scheda Ubicazioni e beni assicurati" e quelli acquisiti in corso d'anno come previsto all'art 21 "Beni acquisiti/alienati durante il periodo di copertura", siano essi di proprietà del Contraente che di proprietà di Terzi e detenuti dal Contraente a qualsiasi titolo, compreso il comodato di prestito.

I beni assicurati possono trovarsi:

- ☐ **OVUNQUE NEI LOCALI DELLE UBICAZIONI DICHIARATE IN POLIZZA;**
- ☐ **PRESSO SEDI DI TERZI QUALI LABORATORI DI RESTAURO/CORNICIAI FINO A**

[OPZIONE BASE] € 300.000,00 PER OGNI LABORATORIO DI RESTAURO/CORNICIAIO

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 4] € 500.000,00 PER OGNI LABORATORIO DI RESTAURO/CORNICIAIO

La garanzia opera senza applicazione di un premio aggiuntivo. Per l'identificazione delle opere trasferite faranno fede i registri tenuti dal Contraente che si impegna a metterli a disposizione della Società a semplice richiesta.

Per la presente estensione, limitatamente ai danni da furto la copertura assicurativa è operante a condizione che i locali siano in muratura e siano difesi da almeno uno dei seguenti mezzi di protezione e chiusura:

- a) robusti serramenti di legno pieno o metallici privi di luci, chiusi da serrature di sicurezza o bloccati da idonei congegni azionabili esclusivamente dall'interno a presidio degli accessi;
- b) finestre, vetrate, vetrine e altre aperture a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee o da ripiani accessibili dall'esterno, siano protette da valide inferiate fisse a piena sezione con luci rettangolari aventi lati di misura rispettivamente non maggiori di 50 e 18 cm. Oppure, se non rettangolari, di superficie non maggiore di 400 cmq o da imposte e serrande avvolgibili di legno o di ferro o di materia plastica rigida, oppure da saracinesche, serrande o altri validi mezzi; il tutto chiuso con serrature a più mandate o robusti lucchetti od altri congegni interni;
- c) impianto d'allarme antifurto collegato con ponte radio bidirezionale, o sistema equivalente, ad istituto di vigilanza e/o forze dell'ordine e/o centrale di controllo. L'impianto deve essere controllato almeno una volta all'anno, da persona tecnicamente qualificata a verificarne l'efficienza e affidabilità.

Sono esclusi i danni da furto commessi attraverso le luci o maglie di porte, saracinesche o inferiate, senza effrazione delle relative strutture di metallo o dei relativi congegni di chiusura.

☐ **PRESSO ESPOSIZIONI E/O MOSTRE ORGANIZZATE DAL CONTRAENTE NELLE SALE ESPOSITIVE INDICATE NELLA SCHEDA UBICAZIONI E BENI ASSICURATI** come segue:

● **PER GIACENZE FINO A € 1.000.000,00 di opere del Contraente già assicurate in polizza.**

La garanzia opera senza applicazione di un premio aggiuntivo e senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente.

Per l'identificazione delle opere trasferite faranno fede i registri tenuti dal Contraente che si impegna a metterli a disposizione della Società a semplice richiesta.

[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 5]

PRESSO ESPOSIZIONI E/O MOSTRE ORGANIZZATE DAL CONTRAENTE NELLE SALE ESPOSITIVE INDICATE NELLA SCHEDA UBICAZIONI E BENI ASSICURATI come segue:

● **PER GIACENZE FINO A € 50.000,00 di opere di terzi** acquisite in via temporanea per la durata di ciascuna mostra.

La garanzia opera senza applicazione di un premio aggiuntivo e senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente.

La copertura assicurativa decorrerà dalla formale presa in carico da parte del Contraente delle opere da esporre e cesserà con la restituzione delle stesse come risulterà dal verbale di riconsegna.

Per questa estensione resta esclusa la copertura trasporto.

Art. 3 – Beni di Terzi

Si conviene tra le Parti che il valore attribuito ai beni di proprietà di Terzi inclusi in polizza a titolo di deposito, comodato, mostra temporanea ecc. si intende assicurato a stima accettata.

Relativamente alla copertura assicurativa di tali beni il Contraente è considerato Assicurato addizionale.

Art. 4 - Rischi esclusi

Sono esclusi dalla copertura assicurativa:

- a) i danni causati dalla continua esposizione al gelo, calore, variazione di temperatura o pressione, umidità, polvere od impurità dell'aria, radiazioni luminose;
- b) i danni causati da cattivo stato di conservazione, usura, progressivo deterioramento dell'ente assicurato, vizio proprio e/o intrinseco del bene, ruggine o ossidazione;
- c) i danni causati da tarli, tarme o altri insetti;
- d) i danni causati da muffe, funghi, batteri, parassiti e roditori in genere;
- e) i danni aventi la loro diretta origine in un'operazione di riparazione, restauro (anche se di semplice pulitura, riparazione o messa a nuovo) e/o di indagini chimiche, fisiche o biologiche, effettuata da personale non specializzato ovvero con metodologie non idonee.
Restano comunque esclusi i danni imputabili a difetti di qualità o mancato conseguimento dello scopo degli interventi effettuati per ripristinare, riparare, restaurare o conservare gli enti assicurati;
- f) i danni subiti dai beni posti all'aperto salvo quanto espressamente ricompreso;
- g) i danni a meccanismi, apparati elettrici od elettronici dei beni assicurati dovuti al funzionamento o ad usura;
- h) i danni causati, determinati od agevolati, con dolo, dal Contraente e/o dall'Assicurato;
- i) i danni conseguenti a furti, rapine o altri delitti contro il patrimonio causati, determinati od agevolati, da dipendenti del Contraente o dell'Assicurato e/o dalle persone del cui operato essi debbano rispondere nonché da coloro che sono incaricati della sorveglianza dei locali;
- j) gli ammanchi o smarrimenti di qualsiasi genere nonché la mancanza di enti assicurati rilevata in occasione di inventario;
- k) i danni causati da o conseguenti a truffe;
- l) i danni indiretti in genere (ad es mancanza di godimento o di reddito) anche se conseguenti ad un danno materiale indennizzabile;
- m) i danni direttamente o indirettamente causati da, verificatisi in seguito a o come conseguenza di:
 - ☐ guerra, invasione, atti di nemici stranieri, ostilità (indipendentemente dal fatto che la guerra sia dichiarata o meno);
 - ☐ guerra civile, ribellione, rivoluzione, insurrezione, potere militare o usurpato;
 - ☐ confisca, nazionalizzazione, requisizione, acquisto coattivo, esercizio di diritto di prelazione, azione di restituzione o distruzione o danneggiamento dei Beni Assicurati a seguito o in forza di provvedimenti adottati da un governo e/o da un'autorità pubblica;
 - ☐ scioperi, sommosse o tumulti popolari.
- n) i danni verificatisi in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- o) i danni verificatisi in occasione di eruzioni vulcaniche, terremoti e maremoti;
- p) i danni verificatisi in occasione di inondazioni e alluvioni;
- q) i danni verificatisi in occasione di maree e fenomeni di acqua alta;
- r) i danni verificatisi in occasione di trasporti, salvo quanto espressamente compreso;

s) limitatamente agli strumenti musicali i danni da rottura di corde, ance, plettri, pelli;

t) i danni da inquinamento in genere e/o contaminazione ambientale, contaminazione da sostanze radioattive, inquinamento e/o contaminazione derivante da sostanze o materiale chimico e/o biologico

u) Esclusione in Caso Di Danni Informatici (reinclusione per gli attacchi informatici mirati)

1 Fatti salvi i seguenti paragrafi 2, 3 e 5, in nessun caso la presente assicurazione copre perdite, danni, responsabilità o spese direttamente o indirettamente causate, contribuite o derivanti da:

1.1 il guasto, l'errore o il malfunzionamento di qualsiasi computer, sistema informatico, software per computer programma, codice o processo o qualsiasi altro sistema elettronico,

o

1.2 L'uso o il funzionamento, come mezzo per infliggere danni, di qualsiasi computer, sistema informatico, computer programma software, codice dannoso, virus o processo informatico o qualsiasi altro sistema elettronico.

2 Laddove questa clausola sia avallata su polizze a copertura di rischi di guerra, guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, o conflitto civile che ne derivi, o qualsiasi atto ostile da o contro il potere belligerante, o il terrorismo o qualsiasi persona agendo per un motivo politico, il paragrafo 1 non opera per escludere perdite (che altrimenti sarebbero coperte) derivanti dall'uso di qualsiasi computer, sistema informatico o programma software per computer o qualsiasi altro sistema elettronico nel sistema di lancio e/o guida e/o meccanismo di sparo di qualsiasi oggetto tangibile arma o missile.

3 Resta inteso e convenuto che il paragrafo 1 non si applica a una perdita fisica altrimenti coperta di o danni fisici alla proprietà assicurata causati da un attacco informatico mirato. L'onere di provare la copertura in base a tale rivalutazione spetta all'Assicurato.

4 Ai fini del paragrafo 3, per attacco informatico mirato si intende l'uso o l'operazione, come mezzo per infliggere danno, di qualsiasi computer, sistema informatico, programma software per computer, codice dannoso, virus informatico o processo o qualsiasi altro sistema elettronico in cui il motivo è quello di infliggere un danno esclusivamente a (o su) l'Assicurato o la proprietà dell'Assicurato.

5 I beni assicurati da questa polizza non includono dati elettronici, a meno che e nella misura in cui ciò sia espressamente indicato diversamente altrove in questa politica.

Libera traduzione della clausola JS2019-005 22 novembre 2019

v) Malattie trasmissibili, epidemie e pandemie Sono esclusi i danni causati da, dovuti a, in conseguenza di malattie trasmissibili, epidemie e pandemie.

Per malattia trasmissibile si intende qualsiasi malattia che può essere trasmessa per mezzo di ogni sostanza o agente patogeno da ogni organismo

ad un altro organismo dove:

- per sostanza o agente patogeno si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, un virus, un batterio, un parassita o un altro organismo o ogni altra mutazione sia essa ritenuta vivente o meno;

- per metodo di trasmissione, sia esso diretto o indiretto, si intende a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, la trasmissione per via aerea, la trasmissione di fluidi corporei, la trasmissione da o a ogni superficie o oggetto, solido, liquido o gassoso o tra organismi.

Per epidemia si intende l'elevata diffusione, ben delimitata nello spazio e nel tempo, di una malattia infettiva, avente la stessa origine virale, su di una ampia collettività di individui.

Per pandemia si intende la diffusione di una malattia infettiva in più continenti, o comunque in vaste aree del mondo e in un altro paese o in una regione diversa da quella in cui il virus si è generato, con una sostenuta trasmissione da uomo a uomo.

La presente esclusione opera indipendentemente dal riconoscimento pubblico dell'epidemia o della pandemia ed a prescindere dall'esistenza, o meno, di una dichiarazione di emergenza di sanità pubblica di portata nazionale o internazionale e, comunque, si applica anche a danni verificatisi prima dell'eventuale riconoscimento pubblico dell'emergenza epidemica o pandemica, purché siano riferibili a malattie infettive che si manifestino con la sintomatologia e fenomenologia dell'epidemia o della pandemia.

Art. 5 – Obblighi dell'Assicurato

L'Assicurato ha l'obbligo, per la durata del presente contratto, di adottare tutta la cura necessaria al mantenimento in buono stato, alla tutela e alla sicurezza dei beni assicurati (salvo il caso fortuito o circostanza di forza maggiore) e di utilizzare tutti i mezzi di protezione e chiusura di cui dispone e di tenerli in perfetto stato di funzionamento.

Ciò premesso, la garanzia è operante a condizione che, al di fuori dell'orario di apertura o di presenza del personale, siano operanti le protezioni descritte nei facility reports relativi a ciascuna ubicazione, se previsti.

Si conviene tuttavia che la chiusura di persiane, tapparelle, ante e scuri, non è obbligatoria durante le chiusure diurne che non superino le due ore.

Art. 6 - Delimitazione garanzia Furto e Rapina

La polizza comprende i casi di furto e rapina, anche se iniziata all'esterno, purché, nel caso di furto, tentato o consumato, l'autore si sia introdotto nei locali contenenti i beni assicurati:

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di arnesi simili (equivale ad uso di chiavi false l'uso fraudolento delle chiavi autentiche);
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale;
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.

Se per tutti gli oggetti assicurati o per parte di essi sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopraindicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 "Rischi esclusi" lettera i) la garanzia è estesa:

□ al furto/rapina/altri delitti contro il patrimonio commesso/determinato/agevolato dagli addetti alla sorveglianza dei locali presso i quali vengono esposte le opere, e da persone del fatto delle quali il Contraente o l'Assicurato deve rispondere a norma di Legge a condizione che:

- l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali né di quelle dei particolari mezzi e sistemi di difesa interni e/o dei Mezzi di custodia previsti dalla Polizza, comprese quelle di attivazione e disattivazione dei sistemi anti-intrusione e/o di allarme ovvero di codici o chiavi elettroniche atti a tale scopo o alla sorveglianza dei locali stessi;

- il furto sia commesso in orari differenti rispetto a quelli nei quali il soggetto adempie alle sue mansioni all'interno dei locali.

Sono in ogni caso esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non sia rispettato quanto previsto dal Facility Report che forma parte integrante della presente polizza.

Per le ubicazioni per le quali non è previsto o non è fornito il facility report sono esclusi i danni di furto avvenuti quando, per qualsiasi motivo non esistano o non siano operanti i mezzi di chiusura indicati all'art 20 "Esistenza e gestione dei sistemi di sicurezza" ovvero il furto sia perpetrato attraverso luci protette da mezzi di chiusura aventi caratteristiche inferiori a quelle stabilite nella relativa definizione.

Sono parificati ai danni da furto e rapina i danni subiti dai beni assicurati nell'esecuzione o nel tentativo di commettere tali reati.

Guasti cagionati dai ladri

Sono assicurati i danni cagionati ai mezzi di protezione e chiusura, fissi e infissi o simili, in occasione di furto o di tentato furto o rapina, compresi i danni ai sistemi di allarme e videosorveglianza, fino alla concorrenza di € 50.000,00 per sinistro e per periodo assicurativo.

Questa estensione non opera per le ubicazioni di Terzi.

Furto con destrezza

La Società assicura le perdite derivanti da furto con destrezza all'interno dei locali della/e ubicazione/i dichiarate assicurate in polizza, commesso durante l'orario di apertura al pubblico purché constatato e denunciato entro le 24 ore immediatamente successive all'evento stesso, ed a condizione in ogni locale dell'esposizione vi sia almeno una persona preposta alla sorveglianza e identificabile o, in alternativa, esista in funzione un sistema di telecamere a circuito chiuso che consenta il monitoraggio degli oggetti da parte di personale preposto alla funzione con registrazione e conservazione in remoto degli eventi.

Per l'operatività della garanzia gli oggetti di dimensioni inferiori a 30 cm in lunghezza/larghezza devono essere collocati in vetrine o teche chiuse da appositi congegni.

La presente garanzia non opera nelle ubicazioni di Terzi diverse da quelle indicate nella "Scheda ubicazioni e beni assicurati".

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 100.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.

Art. 7 - Rottura accidentale di beni fragili

Premesso che per fragili si intendono, a titolo esemplificativo, gli oggetti di vetro, cristallo, ceramica, porcellana, terracotta, nonché quelli di altri materiali che per natura o tipo di lavorazione presentino caratteristiche di fragilità l'assicurazione è estesa alla rottura accidentale dei fragili durante la giacenza, il trasporto, le operazioni di trasloco e ristrutturazione dei locali a condizioni che siano riposti in vetrine o teche chiuse o basamenti o siano collocati in zone non di passaggio.

La garanzia comprende altresì le rotture accidentali durante il maneggio per:

- ☐ la pulizia ordinaria;
- ☐ l'esame dei beni;
- ☐ il riordino dei beni;

purché tali operazioni siano espletate da personale specializzato.

Art. 8 - Coppie, servizi, serie, parures, collezioni

Si conviene che in caso di danni e/o perdite di uno o più oggetti e/o articoli facenti parte di una coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione, il danno indennizzabile a termini di assicurazione sarà determinato in proporzione equa e ragionevole rispetto al valore totale della coppia e/o servizio e/o parure e/o serie e/o collezione ma, in nessun caso si può considerare tale danno come una perdita totale dell'intero servizio e/o parure e/o serie e/o collezione.

Art. 9 - Garanzia Terremoto e Maremoto

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 "Rischi esclusi" lettera o) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di:

- terremoto, intendendosi per tale un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene.
- maremoto, intendendosi per tale anomalo moto ondoso marino conseguenza di terremoti, eruzioni vulcaniche, frane o impatti meteoritici o di altro evento che provochi spostamento improvviso di grandi masse di acqua marina.

Agli effetti della presente garanzia le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono considerati pertanto singolo sinistro.

Art. 10 - Garanzia Inondazioni e alluvioni

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 "Rischi esclusi" lettera p) si si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni subiti dagli enti assicurati per effetto di inondazione e alluvione, anche se tali eventi sono causati da terremoto.

La Società in ogni caso non risponde dei danni causati:

- ad enti mobili all'aperto non per loro naturale destinazione;
- agli oggetti la cui base è posta ad altezza inferiore a 10 cm sul pavimento. L'esclusione non è valida per mobili e tappeti e per le opere d'arte poste o allestite, per loro natura, sul pavimento.

Art. 11 - Garanzia Scioperi, sommosse, atti vandalici, terrorismo

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 "Rischi esclusi" lettera m) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per perdite e danni occorsi alle opere assicurate per atti di terzi a seguito di usurpazione di pubblici poteri, scioperi, serrate, atti faziosi o contro la libertà del lavoro, a seguito di tumulti o sommosse civili, compiuti per motivi politici o terroristici, vandalismo, boicottaggio o sabotaggio.

Art. 12 - Estensione Dolo e colpa grave

Sono assicurati, anche in deroga all'art. 1900 c.c., i danni cagionati da colpa grave del Contraente e dell'Assicurato, nonché da dolo e colpa grave delle persone del fatto dei quali il Contraente e l'Assicurato sono legalmente responsabili, nonché il dolo e la colpa grave degli incaricati della sorveglianza.

Art. 13 - Garanzia Variazioni climatiche

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 "Rischi esclusi" lettera a) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni e le perdite derivanti da brusche variazioni climatiche, purché conseguenti a guasto delle apparecchiature di climatizzazione o condizionamento.

Art. 14- Garanzia Tarme e parassiti in genere

In deroga a quanto previsto dall'art. 4 "Rischi esclusi" lettera c) si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni materiali e diretti, causati o dovuti a tarme e parassiti in genere, a condizione che i beni assicurati siano soggetti, con cadenza annuale, a procedure per il controllo dei parassiti.

Art. 15 - Garanzia Ricorniciatura

Si conviene tra le Parti che la garanzia è operante anche per i danni materiali e diretti causati da o dovuti a processi di ricorniciatura, purché svolti da personale specializzato e ferma la facoltà di rivalsa della Società nei confronti di chi ha effettuato l'operazione.

Art. 16 - Movimentazioni all'interno delle sedi del Contraente

La garanzia è estesa alle movimentazioni delle Opere assicurate effettuate all'interno delle sedi indicate in Polizza, con qualsiasi mezzo, compreso l'utilizzo di appositi macchinari, purché tali operazioni vengano effettuate da personale specializzato o da dipendenti del Contraente.

Art. 17 - Onorari periti

La Società rimborserà, in caso di danno indennizzabile a termini di polizza, le spese e gli onorari di competenza del Perito che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente al disposto delle Condizioni di Assicurazione, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo Perito.

La presente estensione di garanzia è prestata entro il limite massimo di € 50.000,00 per sinistro e annualità assicurativa.

Art. 18 - Trasporto delle Opere assicurate

A parziale deroga di quanto previsto dall'art. 4 "Rischi esclusi" lettera r) si conviene di assicurare il rischio trasporti relativamente ai beni assicurati in polizza, comprese le operazioni di rimozione, allestimento, installazione, distacco e attacco a parete/supporti, imballaggio e disimballo, carico e scarico, movimentazione e riposizionamento.

La garanzia trasporti opera con le seguenti modalità:

☐ PER TRASPORTI OPERE AVENTI VALORE COMPLESSIVO, PER SINGOLO VIAGGIO, FINO A:

[OPZIONE BASE] € 150.000,00

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 6/A] € 300.000,00

[OPZIONE MIGLIORATIVA N. 6/B] € 500.000,00

La garanzia opera senza applicazione di un premio aggiuntivo e senza obbligo di preventiva comunicazione da parte del Contraente per i trasporti effettuati in Italia, Città del Vaticano e Repubblica di San Marino.

Per l'identificazione delle opere trasferite faranno fede i registri tenuti dal Contraente che si impegna a metterli a disposizione della Società a semplice richiesta.

La garanzia trasporti è operante, per tutti i viaggi, alle seguenti condizioni:

Tutte le operazioni concernenti la movimentazione delle opere devono essere effettuate a regola d'arte, pertanto:

- ☐ gli oggetti d'arte devono essere imballati a regola d'arte da personale specializzato o da personale del Contraente;
- ☐ l'imballaggio deve essere di tipo professionale ed idoneo alla tipologia delle opere d'arte trasportate e atto a soddisfare le esigenze di stabilità dimensionale e resistenza meccanica anche in relazione al tipo di trasporto effettuato; sono inclusi i danni e le perdite dovuti a difetto, vizio, insufficienza o inadeguatezza dell'imballaggio ferma la facoltà di rivalsa della Società nei confronti dell'imballatore.

Sono compresi i danni e le perdite dovuti a vizi occulti dei materiali impiegati per l'imballaggio purché tali materiali siano di qualità non dubbia, ferma la facoltà di regresso della Società nei confronti dei fornitori di tali materiali.

Gli oggetti fragili devono essere adeguatamente imballati (casce) maneggiati, caricati e scaricati in maniera professionale, tenendo conto della specifica natura degli stessi.

La garanzia comprende i danni occorsi ai beni assicurati derivanti da difetto, vizio o insufficiente imballaggio, purché tali operazioni siano effettuate da personale dipendente del Contraente/Assicurato o da ditte specializzate.

Si conviene inoltre che:

Se i beni sono movimentati A MANO le garanzie della presente polizza operano unicamente e limitatamente contro:

- ◊ il furto o il danno accidentale, anche in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto a mano;
- ◊ il furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto tiene a mano l'oggetto;
- ◊ il furto strappando di mano o di dosso alla persona l'oggetto medesimo;
- ◊ la rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia).

Se i beni sono movimentati e/o trasportati CON VEICOLI la garanzia opera purché siano rispettate le seguenti condizioni:

TRASPORTO SU STRADA: devono essere utilizzati esclusivamente veicoli furgonati (non sono ammessi veicoli con strutture telonate), muniti di porte e sportelli di accesso bloccati da sistema di chiusura, costantemente ed ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste; gli oggetti devono essere riposti in vani non visibili dall'esterno e a bordo del veicolo deve essere garantita la presenza di almeno due persone munite di telefono cellulare;

TRASPORTO A MEZZO FERROVIA: il trasporto deve essere effettuato utilizzando vagoni chiusi dotati di serrature di sicurezza e costantemente vigilati;

TRASPORTI MARITTIMI: devono essere utilizzate navi di acciaio a propulsione meccanica propria classificate da un membro effettivo o associato dell'International Association of Classification Societies (IACS) oppure da un ente non aderente all'IACS purché la nave e l'armatore abbiano la stessa nazionalità della Società di classifica e limitatamente ai traffici costieri della stessa nazione.

Le opere devono essere caricate sotto coperta.

Durante le traversate con navi traghetto RO-RO devono essere osservate le prescrizioni di cui ai trasporti su strada con l'esclusione della sorveglianza continua.

Ai fini dell'operatività della copertura prima di lasciare il mezzo in stiva per il viaggio marittimo, l'autista deve verificare che le porte e gli sportelli di accesso ai vani di carico siano chiusi secondo le modalità di chiusura previste per i trasporti

su strada i portelloni di accesso ai vani di carico dovranno essere sigillati e, prima che inizino le operazioni di sbarco, a termine viaggio, gli autisti dovranno verificare che i suddetti sigilli siano rimasti integri.

Qualora dette chiusure dovessero risultare non integre, l'autista deve verificare prima dello sbarco la presenza e l'integrità del contenuto (beni assicurati) ed avvertire immediatamente del fatto le Autorità competenti.

Sono compresi i rischi guerra (come da IWC) e i rischi scioperi e sommosse (come da ISC)

TRASPORTI LAGUNARI O LACUALI: le opere devono essere caricate sotto coperta e comunque al riparo da possibili spruzzi d'acqua (anche piovana).

Devono essere utilizzati natanti esclusivamente dedicati e ininterrottamente sorvegliati anche durante le soste.

Detti natanti devono essere condotti da personale Specializzato nel trasporto di opere d'arte, incaricato dal Contraente o dall'Assicurato del trasporto delle opere o comunque sotto la loro supervisione.

TRASPORTO A MEZZO AEREO: gli oggetti assicurati devono essere caricati in cabine o stive climatizzate e pressurizzate o imballati in casse climatizzate. Le opere trasportate devono essere costantemente scortate da un incaricato della Contraente e/o della Ditta specializzata per il trasporto durante il loro trasferimento nella zona aeroportuale e fino al termine delle operazioni di carico sull'aereo e di scarico dall'aereo.

Sono esclusi i danni e le perdite dovuti a sbalzi di pressione e temperatura subiti dai beni riposti in stive non climatizzate e pressurizzate o in casse non climatizzate.

Sono compresi i rischi guerra (come da IWC) e i rischi scioperi e sommosse (come da ISC)

TRASPORTI EFFETTUATI TRAMITE SERVIZIO POSTALE: questa tipologia di trasporto è esclusa

GIACENZA DI TRANSITO: Durante le giacenze di transito nelle quali le opere rimangono in consegna al vettore, relativamente ai danni e alle perdite di Furto l'assicurazione è operante a condizione che:

-i mezzi di chiusura abbiano caratteristiche non inferiori a quelle stabilite dalla presente polizza

-i locali delle ubicazioni contenenti i beni assicurati siano dotati di sistemi di rilevazione di intrusione e/o impianti di segnalazione di allarme dotati di registratore di eventi, collegati con la Pubblica Autorità o Istituto di vigilanza privato e che siano attivi senza soluzione di continuità per quanto sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività svolta in essi, nonché durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di totale assenza, anche temporanea, di personale all'interno dei locali stessi.

E' condizione essenziale che in caso di guasto, danneggiamento, manomissione, mal funzionamento o interruzione di funzionamento di tali sistemi, vengano adottate le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario.

Art. 19 – Rischio guerra

A parziale deroga di quanto previsto all'art. 4 "Rischi esclusi" lettera m) sono a carico della Società i danni materiali e diretti che le merci assicurate subiscono, durante il trasporto **a mezzo nave (trasporto marittimo) o a mezzo aereo**, a causa di:

- a) Guerra (anche non dichiarata), guerra civile, rivoluzione, ribellione, insurrezione, sommosa originata dai casi predetti, atti ostili compiuti da potenza belligerante o contro la stessa;
- b) Cattura, sequestro, arresto, restrizione o impedimento di commercio purché derivanti dai rischi indicati al punto a) che precede, e loro conseguenze, o tentativi a tale scopo;
- c) Ordigni bellici quali mine, missili, siluri o bombe dispersi o comunque non segnalati.

Sono esclusi i danni da:

- a) Impiego di strumenti bellici che utilizzino la fissione o la fusione atomica o nucleare o simile reazione ovvero sviluppino radioattività, ferma l'esclusione dei danni avvenuti in occasione di esplosioni o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti dal nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate da accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- b) Atti o omissioni commessi dal Contraente o dall'Assicurato sia dolosamente sia temerariamente e con la ragionevole certezza che un danno ne risulterà probabilmente;
- c) Ritardo o perdite di mercato anche se conseguenti ad un evento assicurato;
- d) Mancato compimento del viaggio o della spedizione;

- e) Contrabbando, commercio, attività o traffici proibiti o clandestini;

Ai fini della lettera b) che precede, qualora il Contraente o l'Assicurato non siano persone fisiche, hanno rilievo gli atti od omissioni dei loro legali rappresentanti, degli amministratori e dei preposti che siano investiti di poteri decisionali nei servizi di trasporto e /o assicurazioni.

Si precisa infine che sono in ogni caso compresi i danni verificatisi in occasione di atti di guerra, guerra civile, occupazione militare, invasione, usurpazione di potere, colpo di stato militare, se l'Assicurato prova che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi.

Art. 20 - Esistenza e gestione dei sistemi di sicurezza

UBICAZIONI CON FACILITY REPORT O DICHIARAZIONE DEI SISTEMI DI CHIUSURA E SICUREZZA

L'operatività delle garanzie presso le ubicazioni indicate in polizza è subordinata al rispetto di quanto previsto dai rispettivi Facility Report, che formano parte integrante della presente polizza.

UBICAZIONI PER LE QUALI NON E' PREVISTO IL FACILITY REPORT O DICHIARAZIONE DEI SISTEMI DI CHIUSURA E SICUREZZA

Per le ubicazioni per le quali non è stato predisposto Facility Report o dichiarazione formale relativa ai sistemi di chiusura e sicurezza, l'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia della garanzia, che i locali contenenti i beni assicurati siano dotati dei mezzi di prevenzione e protezione come segue:

1. esistenza e funzionalità di: sistemi di rilevazione e/o estinzione automatica di incendio, sistemi di rilevazione di intrusione nonché impianti di segnalazione di allarme dotati di registratori degli eventi, collegati con la Pubblica Autorità o con Istituto di Vigilanza Privato, e che siano attivi senza soluzione di continuità per quanto sia compatibile con il normale svolgimento dell'attività. In caso di guasto, danneggiamento, manomissione, mal funzionamento o interruzione di funzionamento di tali sistemi il Contraente/Assicurato deve adottare le più appropriate misure per la sorveglianza dei beni assicurati fino al ripristino dello stato funzionale originario. E' inoltre fatto obbligo al Contraente/Assicurato che i sistemi di rilevazione e di segnalazione di allarme siano controllati almeno una volta all'anno da persona tecnicamente qualificata che ne verifichi e certifichi la funzionalità e l'affidabilità.
2. Attivazione di tutti i sistemi di rilevazione di intrusione nonché di segnalazione di allarme durante i periodi di chiusura dei locali o comunque di totale assenza, anche temporanea, di personale all'interno dei locali stessi.

Art. 21 – Beni acquisiti/alienati durante il periodo di copertura

Fermo il massimale a P.R.A. indicato in polizza la Società s'impegna ad assumere automaticamente il rischio relativo ai nuovi beni formalmente acquisiti a seguito di acquisti, donazioni, comodati, depositi e simili durante il periodo assicurativo.

Restano esclusi dalla copertura automatica di cui al presente articolo i beni acquisiti per prestiti per mostre temporanee che dovranno essere specificatamente assicurati.

Art. 22– Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia espressamente all'azione di surroga che potesse competerle per l'art.1916 C.C. :

- ☐ nei confronti del Contraente, dell'Assicurato e dei loro dipendenti, amministratori e delle persone delle quali siano legalmente responsabili salvo il caso di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato (entro i limiti stabiliti dalla predetta sentenza);
- ☐ nei confronti dei trasportatori, imballatori, allestitori specializzati, organizzatori, nonché nei confronti dell'Assicurato se diverso dal Contraente, e dei suoi dipendenti, amministratori e delle persone delle quali siano legalmente responsabili salvo il caso di dolo e purché il Contraente, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile

□ nei confronti dei restauratori formalmente incaricati dal Contraente salvo il caso di dolo e purché il Contraente, a sua volta non eserciti l'azione verso il responsabile.

Art. 23 - Esclusione specifica per opere all'aperto

Per le opere d'arte collocate all'aperto, all'esterno dei locali museali s'intendono esclusi dalla garanzia gli atti vandalici, le rigature, le ossidazioni ed imbrattamenti in genere e i danni da furto; inoltre in caso, e/o in previsione di eventi non altrimenti esclusi, a causa dei quali sia immaginabile che un danno possa derivare alle opere, è fatto obbligo al Contraente di porre in essere le ragionevoli misure di salvaguardia dell'integrità delle opere stesse.

SEZIONE 4 CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GESTIONE DEI SINISTRI

Art. 1 – Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro, il Contraente/Assicurato deve:

a) fare quanto gli è possibile per diminuire il danno; le relative spese sono a carico della Società ai termini dell'art. 1914 del Codice Civile;

b) entro 30 (trenta) giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto alla Società oppure al Broker;

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'art. 1915 C.C.

c) per i sinistri di origine presumibilmente dolosa, e comunque per i sinistri furto, rapina, scippo, estorsione, fare dichiarazione scritta alla Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, fornendo gli elementi di cui dispone;

d) conservare fino al verbale di accertamento del danno o fino a diversa comunicazione della Società, le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;

e) predisporre un elenco dei danni subiti con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, mettendo comunque a disposizione i suoi registri conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto dalla Società o dai periti ai fini delle loro indagini e verifiche; la Società dichiara di accettare, quale prova dei beni danneggiati o distrutti, la documentazione contabile e/o altre scritture che l'Assicurato sarà in grado di esibire, o in luogo, dichiarazioni testimoniali.

f) in caso di furto e rapina adoperarsi immediatamente nel modo più efficace per il recupero degli Enti rubati e per la conservazione e la custodia di quelli rimasti anche se danneggiati.

Fermo restando quanto stabilito dalla presente norma, è concesso all'Assicurato stesso di modificare lo stato delle cose nella misura necessaria per la ripresa dell'attività; inoltre, trascorsi 10 giorni dalla denuncia, se il perito della Società non è intervenuto, l'Assicurato ha facoltà di prendere tutte le misure del caso.

Poiché scopo primario dei musei è la salvaguardia dei beni culturali, indifferibili interventi a scopo conservativo potranno essere effettuati sugli stessi, anche subito dopo il sinistro, tenendone adeguata documentazione.

Art. 2 – Spese per interventi conservativi

In caso di danno indennizzabile a termini di polizza la Società si obbliga a sostenere le spese che si rendessero necessarie per gli interventi atti a garantire idonei restauri propedeutici alla conservazione dell'opera d'arte o, nel rispetto dei valori materici, storici e estetici del manufatto stesso. A titolo esemplificativo e non limitativo si elencano le seguenti spese:

- Prestazioni professionali del restauratore benevisio dalla Società;
- Trasporti effettuati per contenere il danno;

- Indagini scientifiche eseguite dal restauratore o da primario istituto di restauro per definire le idonee metodologie di restauro.

Art. 3 – Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da un perito da questa incaricato, con il Contraente o persona da lui designata;
- b) oppure, a richiesta da una delle parti, fra due periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente con apposito atto unico.

I due periti devono nominarne un terzo quando si verifichi disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Se una delle parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto. Se una delle Parti lo richiede il terzo perito deve essere scelto fuori dalla provincia di in cui è avvenuto il sinistro.

Si precisa che la procedura di arbitrato potrà essere attivata solamente nei limiti in cui tale possibilità, in considerazione della natura pubblica del Contraente, sia consentita dalle leggi in vigore al momento dell'eventuale richiesta di attivazione.

Ciascuna delle parti sostiene le spese del proprio perito e metà delle spese inerenti il terzo perito. L'Assicurato conferisce alla Società la facoltà di liquidare e pagare detta spesa e di detrarre la quota dall'indennizzo spettategli.

Art. 4 – Mandato dei periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze, natura causa, e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui alla Sezione 4 Art. 1. "Obblighi in caso di sinistro";
- c) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione stabiliti nella presente polizza;
- d) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi della presente Sezione all'Art. 3 "Procedura per la valutazione del danno", i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza nonché violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se un perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità di legge.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 5 – Operazioni peritali

Si conviene che, in caso di sinistro che colpisca uno o più reparti o ubicazioni, le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare, per quanto possibile, l'attività, anche se ridotta, svolta nelle aree non direttamente interessate dal sinistro o nelle stesse porzioni utilizzabili dei reparti o delle ubicazioni danneggiate.

Art. 6 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – deprezzamento

Premesso che la determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita della polizza, l'attribuzione del valore che le cose assicurate - illese, danneggiate o distrutte - avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

In caso di distruzione o perdita totale di uno o più beni assicurati la Società corrisponde una somma pari al valore di mercato dell'oggetto nel luogo e al momento del sinistro dedotti eventuali recuperi, o della minor somma assicurata.

In caso di danneggiamento suscettibile di riparazione la Società, corrisponde il costo del restauro (compresi i relativi costi di trasporto per l'invio al riparatore e ritorno in sede) più il deprezzamento (fino al 100% del valore assicurato), con l'intesa che la somma di tali importi non può superare la differenza tra il valore che il bene assicurato aveva prima del sinistro e quello del bene nello stato in cui si trova dopo il sinistro.

Nel caso in cui i beni danneggiati, persi o distrutti facessero parte di un insieme, la Società pagherà anche l'eventuale deprezzamento che dovesse derivare a detto insieme.

Le spese di demolizione e di sgombero dei residui del sinistro devono essere tenute separate dalle stime di cui sopra in quanto, per esse non è operante il disposto del successivo articolo.

Per i beni assicurati su base di stima accettata, come precisato in polizza, il valore dell'oggetto è quello di detta stima. In caso di sinistro che colpisca un oggetto facente parte di un insieme la Società è tenuta ad indennizzare il solo valore intrinseco dell'oggetto sinistrato (o di parte di esso) tenendo conto però, secondo quanto affermato dai Periti, del valore più elevato dell'oggetto stesso derivante dalla sua qualità di parte di un insieme.

Art. 7 – Assicurazione parziale

Se l'assicurazione copre solo una parte del valore che gli oggetti assicurati avevano al momento del sinistro, la Società risponde dei danni in proporzione della parte suddetta.

Tale criterio non si applica:

- ai beni assicurati a stima accettata;
- ai beni assicurati a Primo Rischio Assoluto.

Art. 8 – Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'art. 1914 del Codice Civile per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 9 – Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutando il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società deve provvedere al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, purché non sia stata fatta opposizione. In caso di opposizione promossa dalla Società, l'Assicurato avrà comunque il diritto, nei termini di cui sopra, alla liquidazione parziale dell'importo pari alla minore somma proposta dall'opponente, salvi e impregiudicati i reciproci diritti e obblighi tutti derivanti dall'opposizione stessa.

Se è stata aperta un'inchiesta da parte delle Autorità sulla causa del sinistro per sospetto di reato, il pagamento sarà fatto se dalla documentazione attestante il risultato delle indagini preliminari non si evidenzia il caso di dolo da parte dell'Assicurato o del Contraente.

Sarà comunque obbligo della Società procedere anche in quest'ultimo caso, alla anticipazione dell'importo convenuto se l'Assicurato presenterà specifica fidejussione bancaria o assicurativa per l'intero importo anticipato.

Art. 10 – Recuperi

Se gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengono recuperati in tutto od in parte, l'avente titolo all'indennizzo deve darne avviso alla Società.

Qualora la Società abbia indennizzato integralmente il danno a termini di polizza, la stessa rinuncia espressamente al diritto di esigere la proprietà del bene, qualora il relativo diritto non sia trasferibile e l'avente titolo si impegna a restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi fermo l'obbligo della Società di indennizzare i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Qualora la Società abbia liquidato solo parzialmente il danno, gli oggetti restano di proprietà dell'avente titolo, fermo il suo obbligo di restituire alla Società l'intero importo liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, e della Società di indennizzare i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro. Ove gli oggetti di cui alla denuncia di sinistro vengano recuperati, in tutto o in parte, prima del pagamento dell'indennizzo, la Società è tenuta ad indennizzare, per gli oggetti recuperati, soltanto i danni patiti dai medesimi in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Se, a seguito del recupero, si accerti che gli oggetti sono di qualità o valore diversi da quelli presi come riferimento per la determinazione del danno, gli oggetti restano nella disponibilità dell'avente titolo che si obbliga a restituire alla Società l'intero importo eventualmente liquidatogli a titolo d'indennizzo per gli oggetti medesimi, fermo l'obbligo della Società di indennizzare soltanto i danni patiti dagli oggetti in conseguenza del fatto che ha determinato la denuncia di sinistro.

Art. 11 – Reintegro automatico del Massimale

Poiché la polizza opera a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO, cioè senza applicazione del disposto del l'art. 1907 del C.C. nel caso in cui, a seguito di un sinistro, il limite di indennizzo venga ridotto, il massimale a P.R.A. sarà ripristinato automaticamente.

Il Contraente si impegna fin d'ora a corrispondere il premio relativo al ripristino del massimale che verrà conteggiato successivamente alla definizione del sinistro.

Per il reintegro del massimale la Società conterà il maggior premio dovuto applicando il tasso di polizza all'importo ripristinato per i giorni dalla data del sinistro alla scadenza annuale di polizza.

Tale supplemento verrà corrisposto dal Contraente di cui all'art. 4 – Pagamento del premio - decorrenza della garanzia – regolazione premio

Art. 12 - Valuta estera

La garanzia è prestata per il controvalore in Euro dell'importo assicurato espresso nella moneta precisata in Polizza.

Pertanto il premio e gli eventuali sinistri sono pagati al controvalore in euro dei rispettivi importi espressi nella suddetta moneta al cambio medio giornaliero registrato dall' UIC alla data del sinistro.

Art. 13 – Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno Euro 100.000,00.

L'obbligazione della Società dovrà essere soddisfatta non oltre 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 500.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro. L'acconto anzidetto non costituisce, in alcun caso, né un riconoscimento di qualsiasi diritto all'indennizzo, né una rinuncia alle eccezioni e contestazioni, anche se fondate su elementi acquisiti prima di tale versamento. L'assicurato si impegna quindi qualora risultassero insussistenti o cessati i presupposti del versamento a restituire l'anticipo ottenuto, maggiorato delle spese e degli interessi legali, entro 30 giorni dalla data di eccezione.

[VARIANTE MIGLIORATIVA N. 7]

Art. 14 - Indennizzo supplementare

Qualora a seguito di involontaria violazione degli obblighi di protezione e conservazione richiamati agli art. 160 - Ordine di reintegrazione e 163 - Perdita di beni culturali del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, ed in attuazione rispettivamente del 5° e 3° comma degli stessi articoli, il valore del bene assicurato, o la diminuzione del valore stesso, determinato dal Ministero o dalla Commissione Arbitrale risultasse superiore all'indennizzo spettante a termini di polizza, la Società in accettazione delle predette risultanze liquiderà, in aggiunta a quanto già pagato, un indennizzo supplementare fino alla

concorrenza della maggior somma dovuta col massimo, oggetto per oggetto, del 10% della somma assicurata per ogni singolo oggetto, esclusa ogni compensazione tra oggetti diversi con un massimo di € 50.000,00 per opera e di € 200.000,00 per anno assicurativo.

L'indennizzo supplementare, come sopra definito, sarà corrisposto a fronte di provvedimento del Ministero Competente divenuto definitivo.

Resta ferma la facoltà di rivalsa da parte della Società nei confronti dei terzi responsabili nonché, limitatamente ai casi di dolo o colpa grave accertata con sentenza passata in giudicato, nei confronti degli Amministratori e Dipendenti del Contraente stesso

Il Contraente

La Società

Clausole vessatorie

Agli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le seguenti clausole:

Sezione 2 Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Sezione 2 Art. 2 Assicurazione presso diversi assicuratori
Sezione 2 Art. 3 Durata del contratto
Sezione 2 Art. 4 Pagamento del premio – decorrenza della garanzia – regolazione del premio
Sezione 2 Art. 5 Variazione del rischio successivamente all'aggiudicazione del contratto
Sezione 2 Art. 7 Disciplina dei casi di recesso dall'assicurazione
Sezione 2 Art. 11 Foro competente
Sezione 2 Art. 20 Coassicurazione e delega
Sezione 2 Art. 21 Sanction Limitation and Exclusion Clause
Sezione 3 Art. 1 Oggetto dell'Assicurazione
Sezione 3 Art. 2 Beni Assicurati
Sezione 3 Art. 3 Beni di Terzi
Sezione 3 Art. 4 Rischi esclusi
Sezione 3 Art. 6 Delimitazione garanzia furto e rapina
Sezione 3 Art. 18 Trasporto delle opere assicurate
Sezione 3 Art. 20 Esistenza e gestione dei sistemi di sicurezza
Sezione 3 Art. 21 Beni acquisiti/alienati durante il periodo di copertura
Sezione 3 Art. 22 Rinuncia alla rivalsa
Sezione 4 Art. 1 Obblighi in caso di sinistro
Sezione 4 Art. 6 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – deprezzamento
Sezione 4 Art. 12 Reintegro automatico del massimale

E' facoltà della Società estendere l'indicazione delle clausole che necessitano della specifica approvazione per iscritto ex artt. 1341 e 1342 del C.C. che, a tal fine, dovrà provvedervi in sede di emissione dei documenti contrattuali.

La Società

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: RICCARDO VATTA

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 04/05/2023 12:42:43